



*Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza*

Schema di contratto/Capitolato Tecnico

LOTTO IX - B

CAT NAT- (Eventi Catastrofali e Naturali) Ferro

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2025

Alle ore 24.00 del : 31.12.2028

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati il 31.12 di ogni anno

Edizione 1

Allegati: n. 0

Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e
Trasparenza
(Il Rup)
Fiziana Tullio

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.2.3	Durata del contratto
Art.2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.2.5	Regolazione del premio
Art.2.6	Facoltà di recesso
Art.2.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.2.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.2.9	Oneri fiscali
Art.2.10	Foro competente
Art.2.11	Interpretazione del contratto
Art.2.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.2.13	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.2.14	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.2.15	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.2.16	Coassicurazione e delega
Art.2.17	Clausola broker
Art.2.18	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.2.19	Rinvio alle norme di legge
Art.2.20	Revisione del prezzo
SEZIONE 3	RISCHI COPERTI
Art.3.1	Forma di copertura
Art.3.2	Oggetto della copertura
Art.3.3	Caratteristiche del fabbricato
Art.3.4	Esclusioni
Art.3.5	Terremoto
Art.3.6	Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Allagamento
Art.3.7	Franamento
SEZIONE 4	CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.4.1	Spese di demolizione e sgombero
Art.4.2	Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Art.4.4	Spese peritali
Art.4.5	Ricorso terzi
Art.4.6	Anticipo Indennizzi
SEZIONE 5	GESTIONE DEI SINISTRI
Art.5.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.5.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.5.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.5.4	Mandato dei periti
Art.5.5	Operazioni peritali
Art.5.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.5.7	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.5.8	Leeway Clause
Art.5.9	Limite massimo di indennizzo
Art.5.10	Pagamento dell'indennizzo

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>CATNAT FERRO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	---------------------	--

Art.5.11 Indennizzo separato per ciascuna partita
 Art.5.12 Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.6.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
 Art.6.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
 Art.6.3 Riparto di coassicurazione
 Art.6.4 Disposizione finale

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio
Assicurato :	L'Impresa il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che: a) abbia sede legale in Italia o abbia sede legale all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia; e b) sia tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di competenza, ai sensi dell'art. 2188 c.c.; e c) non sia un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c..
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	è l'ATI MAG S.p.A./AON quale Broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Beni assicurati :	I beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile: • Terreni e Fabbricati; • Impianti e Macchinari; • Attrezzature Industriali e Commerciali.
Valore Commerciale :	Il valore che i Beni Assicurati avevano al momento del Sinistro tenuto conto della vetustà degli stessi e del loro deperimento per uso o altra causa
Valore di Ricostruzione:	• per il Fabbricato: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del Fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore del terreno su cui insistono i fabbricati; • per il Contenuto: la spesa necessaria per riparare o, se economicamente conveniente, rimpiazzare Impianti e Macchinari e Attrezzature Industriali e Commerciali distrutti o danneggiati con altri, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.
Primo Rischio Assoluto :	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Regola proporzionale:	La previsione di cui all'Art. 1907 del Codice Civile che prevede, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che i Beni Assicurati avevano al momento del Sinistro, la corresponsione di un Indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.
Fabbricati :	La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in Polizza, ove l'Assicurato esercita l'attività dichiarata in Polizza. Sono compresi i locali non comunicanti con il Fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura (dipendenze/pertinenze). Sono compresi: tetti, opere di fondazione od interrato; recinzioni, cancellate e simili; Fissi ed Infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

	centralizzata, impianti allarme, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. In caso di assicurazione di porzione di Fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Sono esclusi: impianti fotovoltaici e/o solari termici, il valore dell'area e tutto quanto compreso nella definizione di Contenuto.
Contenuto :	beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 2) e 3)) del Codice Civile, presenti in Azienda: <ul style="list-style-type: none"> • Impianti e Macchinari; • Attrezzature Industriali e Commerciali
Inondazioni- alluvioni- esondazioni :	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, da qualunque causa provocata, caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione/i indicata/e nella scheda tecnica di Polizza. Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.
Allagamento :	L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Terremoto/Sisma :	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Terremoto avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.
Franamento/Frana :	Il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità anche non derivante da infiltrazioni d'acqua. . Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Franamento avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.
Macchinari elettronici :	Sistemi elettronici di elaborazione dati, personal computers, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, macchine ed impianti di telecomunicazione, impianti di prevenzione e di allarme e registratori di cassa, bilance e strumenti per la misurazione.
Merci :	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi Esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali.
Merci Speciali :	Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Infiammabili :	Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come Esplosivi, che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.
Impianti e macchinari :	beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numero 2) – Impianti e Macchinari) del Codice Civile.
Durata dell'evento :	Per la copertura Terremoto/Sisma : i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza; Per la copertura Alluvione/Inondazione/Esondazione : i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza; Per la copertura Franamento/Frana : i danni da Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.
Fissi ed infissi :	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione..
Flash Floods	Dette anche "bombe d'acqua": rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. Si stima il costo di ripristino, inteso come valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni) L'assicurazione per i terreni è prestata a Primo Rischio Assoluto

Art.1.2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATC, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.

La Cotral è un'Azienda Pubblica di trasporti collettivi di persone mediante impiego di veicoli, linee extraurbane nell'ambito del territorio della Regione Lazio, con officine, magazzini, depositi, uffici, stazioni, fermate e biglietterie, ivi compresi eventuali servizi di interesse turistico, con tutte le strutture di supporto

E quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche congiuntamente o con la partecipazione diretta od indiretta di Enti, Società e Consorzi di Impresa o simili;

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonerà il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, ai medesimi patti e condizioni, una proroga Biennale.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number).. Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 2.5 – Regolazione del premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo secondo anche il disposto del successivo articolo 5.8 "leeway clause", nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente / Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.

Art. 2.6 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (posta elettronica, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>CATNAT FERRO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	---------------------	--

Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 2.17 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA/AON SpA il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI - Sezione B - con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

- al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
 - In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
 - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
 - Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari al 7% , applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
 - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
 - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
 - Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge

Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Art. 2.20 – Revisione del prezzo

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il costo del Servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indici di Riferimento»).

Il Contraente monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Contraente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Contraente provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 3.1 – Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, **fatto salvo laddove diversamente indicato** nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.6.1). Le Partite “Contenuto”, “Ricorso Terzi” e “Spese di demolizione e sgombero” sono da intendersi sempre operanti nella forma a **Primo fuoco/Primo Rischio Assoluto**.

Art. 3.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da:

- Terremoto;
- Alluvione/Inondazione/Esondazione/Allagamento;
- Franamento.

Le coperture assicurative sono prestate per l'attività dell'Azienda prevista in Polizza, che deve:

- essere quella cui è destinato il/i Fabbricato/i comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Azienda.

La Società indennizza inoltre:

- gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo

Art 3.3 – Caratteristiche del Fabbricato

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della Polizza, che il Fabbricato, anche quando non è assicurato:

- sia adibito esclusivamente all'attività dell'Azienda indicata in Polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- il Fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'70% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Per strutture portanti verticali si intendono: muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al Contenuto e/o a Merci;

- sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- sia stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse.

Art. 3.4 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

1) verificatisi in occasione di:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>CATNAT FERRO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	---------------------	--

invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- c) causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati dalla condotta umana;
- e) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui Beni Assicurati;
- f) da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui Beni Assicurati;
- g) causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste;
- h) causati da gelo o neve;
- i) cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da Franamento;
- j) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- k) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati;
- m) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui Beni Assicurati;
- n) ai Beni Assicurati posti all'aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione;
- o) relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli Eventi Assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);
- p) a gru, cavi aerei, camini, impianti ed attrezzature sportive all'aperto, impianti dedicati a produzione di energia alternativa (compresi i pannelli solari o impianti fotovoltaici), antenne e installazioni a servizio;
- q) a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- r) ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al P.R.A., i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- s) a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi;
- t) causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

2) **Esclusioni specifiche all'evento Terremoto/Sisma**

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da maremoto, marea, mareggiata;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza
- i danni da valanghe o slavine;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da incendio, esplosione o scoppio anche se conseguenti a Terremoto;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>CATNAT FERRO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	---------------------	--

in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;

3) Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione/Allagamento

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da Flash Floods;
- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da maremoto, marea, mareggiata;
- i danni da variazione della falda freatica;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

4) Esclusioni specifiche all'evento Franamento

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da Terremoto;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione/Allagamento;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- i danni da distacco di roccia graduale;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni da incendio, esplosione e scoppio anche se conseguenti a Franamento;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 3.5 – Terremoto

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da Terremoto.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).

In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita

.Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Art. 3.6 – Alluvione Inondazione Esondazione Allagamento

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da Alluvione/Inondazione/Esondazione/Allagamento.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).

In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita.

Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo

Art. 3.7 – Franamento

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati per effetto di Franamento.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).

In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita.

Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 4.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" :

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 4.2 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali". La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 4.3 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.5.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 4.4– Ricorso terzi / locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>CATNAT FERRO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	---------------------	--

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 4.5 – Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000.000 (un milione di euro), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Art. 5.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.5.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 5.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: l'costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.6.2 della Sezione 6.
- b) per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- c) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Per i beni mobili – vedasi Contenuto – si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, previsti da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base alla forma di garanzia a **Primo Rischio Assoluto**, forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione verrà prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del C.C.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

- d) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3.3 Sezione 3 della presente polizza.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.6.2 della Sezione 6.
- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

La presente clausola non è operante per i danni da Furto/rapina, che saranno indennizzati tenendo conto del valore commerciale del bene sottratto/danneggiato al momento del sinistro, detraendo il valore di eventuali recuperi.

CONGRUITA' VALORI ASSICURATI

Il capitale assicurato viene determinato secondo i seguenti criteri:

BENI IMMOBILI – ricavando il valore moltiplicando il costo di ricostruzione a mq per i mq effettivi come segue:

- a) Attestamenti/Capolinea mq effettivi x 500,00
- b) Depositi mq effettivi x 1.000,00
- c) Sede/Uffici/Biglietterie etc. mq effettivi x 1.300,00

BENI MOBILI – viene indicato un valore a Primo fuoco

La Società conviene sulla congruità dei capitali assicurati, calcolati come sopra riportato

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Art. 5.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 5.8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che :

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.2.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art 1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 5.9– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per intero periodo assicurato somma maggiore di:

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>CATNAT FERRO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	---------------------	--

€ 30.000.000,00

Art. 5.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 5.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.5.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 5.12 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art.6.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio**

	Enti Assicurati	Somme assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Uffici (VI) mq 1.545	1.854.000,00		
2	Magazzini/Officine/depositi mq 8.200	4.100.000,00		
3	Vagoni e motrici (VI)	25.000.000,00		
4	Contenuto/Arredamento (PF)	30.000,00		
5	Merci/Ricambi nei magazzini e non (VI)	9.000.000,00		
6	Apparati bigliettazione elettronica (PF)	150.000,00		
7	Ricorso terzi / locatari (PRA)	3.000.000,00		
8	Spese demolizione e sgombero (PRA)	1.000.000,00 oltre al 30% del danno indenniz.		
9	Tornelli di accesso ubicati anche presso terzi e/o strutture di terzi	1.778.000,00		
10	Beni Immobili (Fabbricati) mq 900 di pertinenza della Funicolare di Rocca di Papa	1.080.000,00		
11	Merci/Ricambi/Impianti/Attrezzature e e quant'altro necessario per l'attività, relativi alla Funicolare Rocca di Papa	6.000.000,00		
12	Vagoni e Motrici relativi alla Funicolare di Rocca di Papa	1.000.000,00		
13	Terreno (PRA)	1.000.000,00		
Totali		54.992.000,00		

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	0,00.=
Imposte	€	0,00.=
TOTALE	€	0,00.=

Scomposizione del premio rate future

Premio annuo imponibile	€	0,00.=
Imposte	€	0,00.=
TOTALE	€	0,00.=

Cotral S.p.A.	CATNAT FERRO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	--------------	--

Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i limiti generali INDICATI NELLE SOMME ASSICURATE

E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sotto-riportati.

Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.4.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 7 (Art.6.1) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4.3 Sez.4)	€100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.4.4 Sez.4)	€100.000,00.= per sinistro ed €200.000,00.= per periodo assicurativo	Nessuno
Ricorso terzi / Locatari (Art.4.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 4(Art.6.1) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno di € 5.000.000,00	Scop. 10% con il minimo di €5.000,00= per sinistro e per singola ubicazione
Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scop. 10% con il minimo di €. 10.000,00.= per sinistro
Terremoto	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite per sinistro di €4.000.000,00 e per anno di € 6.000.000,00	Scop. 10% con il minimo di €.20.000.00= per sinistro e per singola ubicazione
Limite massimo di indennizzo (Art.5.9 Sez. 5)	€ 30.000.000,00 per sinistro ed anno	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.6.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>CATNAT FERRO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	---------------------	--

Art.6.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

SEZIONE 2

- ☐ Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- ☐ Art. 2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- ☐ Art. 2.6 Facoltà di recesso
- ☐ Art. 2.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- ☐ Art. 2.11 Interpretazione del contratto
- ☐ Art. 2.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- ☐ Art. 2.17 Clausola Broker
- ☐ Art. 2.19 Rinvio alle norme di legge - Foro competente

SEZIONE 5

- ☐ Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro

SEZIONE 6

- ☐ Art. 6.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società

Il Contraente